



COMUNE DI COMACCHIO

Provincia di Ferrara

**REGISTRO UNICO DELLE ORDINANZE
E ATTI ASSIMILATI DEL SINDACO**

ORDINANZA N.42 DEL 07/07/2022

**OGGETTO: DISCIPLINA PER L'ACCESSO DEGLI ANIMALI DOMESTICI ALLE SPIAGGE
DEL COMUNE DI COMACCHIO**

IL SINDACO

Premesso che:

- nella stagione estiva si intensifica il deprecabile fenomeno dell'abbandono di animali domestici anche a causa delle molte limitazioni e dei numerosi divieti alla circolazione degli animali imposti dalle Autorità locali soprattutto nelle zone turistiche;
- la Regione Emilia-Romagna, con la legge 27/2000, ha manifestato la volontà di promuovere e disciplinare la tutela degli animali, di condannare gli atti di crudeltà contro gli stessi, i maltrattamenti e l'abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animali;
- il Comune di Comacchio, fin dalla stagione balneare 2013, ha inteso disciplinare l'accesso ai cani in alcuni tratti di spiaggia libera;
- l'art.4, comma 1, lettera j), dell'Ordinanza 1/2019 nel testo vigente, emanata dalla Regione Emilia Romagna, dà facoltà ai Comuni di *"individuare nelle zone di spiaggia libera le aree ove è consentito l'accesso con animali, che devono essere appositamente segnalate ed attrezzate, dotate di accesso indipendente, con l'indicazione contestuale dell'orario di utilizzo"*;
- l'art.4, comma 1, lettera j), dell'Ordinanza 1/2019 nel testo vigente, emanata dalla Regione Emilia-Romagna, dà inoltre facoltà ai concessionari, nell'ambito dell'area in concessione e previa SCIA al Comune, di individuare aree debitamente attrezzate, delimitate e riservate, per l'accoglienza di animali domestici, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità dell'utenza balneare e stabilisce che i Comuni, con propria Ordinanza, previo parere e nel rispetto delle prescrizioni della competente Autorità sanitaria, *"regolamentano attività consentite, obblighi e responsabilità dei proprietari dei cani, negli stabilimenti balneari che hanno presentato la scia per la delimitazione di aree attrezzate e nelle aree libere ove è consentito l'accesso dei cani"*;

Segreteria del Sindaco

Piazza Folegatti, 15 - 44022 Comacchio (FE)
Tel. 0533310111 - Fax 0533310269
P.IVA: 00342190386 - C.F.: 82000590388
Sito internet: www.comune.comacchio.fe.it
Email: urp@comune.comacchio.fe.it
Pec: comune.comacchio@cert.comune.comacchio.fe.it



COMUNE DI COMACCHIO

Provincia di Ferrara

- visto il percorso di consultazione e partecipazione, a suo tempo attuato dall'Ufficio e dall'Assessorato competenti, con gli Enti e le Associazioni di Categoria economiche e con i locali responsabili dell'associazionismo canino ed animalista;

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 90 del 05/06/2020 recante "Linee di indirizzo per l'accesso degli animali domestici alle spiagge attrezzate del Comune di Comacchio";

Preso atto del parere favorevole espresso dal Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna - Azienda Usl di Ferrara, pervenuto via Pec in data 22/06/2022 con Prot. 39375;

Ritenuto, vista l'istruttoria tecnica agli atti, di dover disciplinare l'accesso alle spiagge e agli stabilimenti balneari con cani, come segue:

1. La tenuta dell'animale dovrà rispettare le modalità di cui al Regolamento Comunale sulla tutela degli animali, approvato dal Consiglio Comunale di Comacchio con deliberazione n. 9 del 30/01/2007;
2. L'accesso alle spiagge demaniali, alla fascia di spiaggia denominata "battigia" (ovvero i 5 metri dal mare) antistante le concessioni demaniali e le spiagge private, è consentita senza limitazioni di orario solo **al di fuori della stagione balneare estiva**, così come definito dall'ordinanza balneare regionale vigente, in quanto periodo di bassa frequentazione;
3. L'accesso dei cani alle spiagge **nel periodo della stagione balneare estiva** (vedasi ordinanza balneare regionale) potrà avvenire esclusivamente dalla pubblica via:
 - negli stabilimenti balneari idoneamente attrezzati, previa presentazione di apposita SCIA da parte dei concessionari attestante l'individuazione nell'ambito dell'area in concessione di una zona debitamente attrezzata, delimitata e riservata per l'accoglienza di animali domestici, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità dell'utenza balneare;
 - nei seguenti tratti di spiaggia libera, debitamente delimitati e segnalati:

LIDO DI SPINA: tratto di spiaggia libera con larghezza fronte mare di circa m 30 e profondità di circa m 50, adiacente lato sx Bagno della Polizia;

LIDO DEGLI ESTENSI: tratto di spiaggia libera con larghezza fronte mare di circa m 30 e profondità di circa m 100, adiacente lo stabilimento balneare Blue Moon;

PORTOGARIBALDI : tratto di spiaggia libera con larghezza fronte mare di circa m 30 e profondità di circa m 50, a Sud del Park Emilio;

LIDO DI VOLANO : tratto di spiaggia libera, con larghezza fronte mare di circa m 30 e profondità di circa m 25, tra il Bagno Franco ed il Bagno New Age;

Segreteria del Sindaco

Piazza Folegatti, 15 - 44022 Comacchio (FE)
Tel. 0533310111 - Fax 0533310269
P.IVA: 00342190386 - C.F.: 82000590388
Sito internet: www.comune.comacchio.fe.it
Email: urp@comune.comacchio.fe.it
Pec: comune.comacchio@cert.comune.comacchio.fe.it



COMUNE DI COMACCHIO

Provincia di Ferrara

LIDO DELLE NAZIONI: tratto di spiaggia libera, di proprietà privata, tra il Bagno Albatros e il Bagno Messico, il cui allestimento e manutenzione è a carico di soggetto di proprietà privato sottoscrittore della Convenzione di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 18/04/2018;

4. Resta il divieto di sosta e passeggiata dei cani sulla battigia in quanto area di spiaggia di maggiore frequentazione in particolare per il gioco dei bambini nonché degli adulti che li sorvegliano o passeggiano lungo la riva;

Ritenuto inoltre di dover disciplinare la possibilità del bagno a mare ai cani, nel pieno rispetto di quanto sopra e presso le aree di specchio acqueo prospicienti i tratti di spiaggia libera sopra individuati, come segue:

1. Il bagno a mare nel periodo della stagione balneare estiva è consentito ad un massimo di 5 cani per volta che dovranno permanere per un periodo massimo di 10 minuti ciascuno;
2. Il proprietario durante il bagno, a proprio rischio e pericolo, dovrà comunque tenere a guinzaglio l'animale per evitare pericolo per l'incolumità delle persone;
3. Per il bagno a mare nel periodo della stagione balneare estiva sono inoltre previste le seguenti limitazioni:
 - nei mesi di aprile, maggio e settembre è consentito il bagno a mare esclusivamente dall'alba alle ore 10:00 e dalle ore 18:00 al tramonto;
 - nei mesi di giugno, luglio e agosto è consentito il bagno a mare esclusivamente dall'alba alle ore 07:00 e dalle ore 19:30 al tramonto;
 - nei restanti mesi (ottobre-marzo) il bagno e l'accesso alla battigia è libero.

Visti:

la Legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 recante "Disciplina delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale" e successive modifiche;

la Delibera del Consiglio regionale n. 468 del 6 marzo 2003 recante "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. n.9/02";

- l'Ordinanza Balneare Regionale n. 01/2019 nel testo vigente;
- l'Ordinanza Balneare Comunale n. 132 del 20/05/2022;
- l'Ordinanza Sindacale n. 61 del 13/02/2003 "Ospitalità animali domestici in spiaggia" vigente sul territorio comunale;
- il D.Lgs. 18.08.2000, n.267 ed in particolare gli artt. 50 e 54;

Segreteria del Sindaco

Piazza Folegatti, 15 - 44022 Comacchio (FE)
Tel. 0533310111 - Fax 0533310269
P.IVA: 00342190386 - C.F.: 82000590388
Sito internet: www.comune.comacchio.fe.it
Email: urp@comune.comacchio.fe.it
Pec: comune.comacchio@cert.comune.comacchio.fe.it



COMUNE DI COMACCHIO

Provincia di Ferrara

ORDINA

a) ai concessionari di stabilimenti balneari che intendano individuare aree debitamente attrezzate, delimitate e riservate, per l'accoglienza degli animali domestici, i quali sono individuati come soggetto responsabile di informare i proprietari dei cani delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza e di eseguire apposita pulizia periodica ed eventuale disinfestazione delle aree interessate:

- che sia salvaguardata l'incolumità e la tranquillità dell'utenza balneare;
- che, nell'individuazione dell'area, sia mantenuta una distanza minima di 10 metri dalle concessioni confinanti, quando presenti;
è possibile derogare alla distanza minima di cui sopra, esplicitando, nella scia, di trovarsi in uno dei seguenti casi:
 - concessione confinante con spiaggia libera;
 - concessioni che posizionino le aree entrambe a confine;
 - con dichiarazione di assenso del confinante;
 - senza dichiarazione di assenso del confinante, fino ad un massimo di 4 metri, nell'ipotesi di limitata larghezza o limitata profondità della concessione (vedasi ordinanza balneare regionale), con divieto di accesso nella fila di ombrelloni confinanti con l'altra concessione;

b) di incaricare il Dirigente del Settore IV-V al fine di acquisire eventuali ulteriori atti di assenso;

c) che l'accesso con cani, è regolamentato così come segue:

1. La tenuta dell'animale dovrà rispettare le modalità di cui al Regolamento Comunale sulla tutela degli animali, approvato dal Consiglio Comunale di Comacchio con deliberazione n. 9 del 30/01/2007;
2. L'accesso alle spiagge demaniali, alla fascia di spiaggia denominata "battigia" (ovvero i 5 metri dal mare) antistante le concessioni demaniali e le spiagge private, è consentita senza limitazioni di orario solo **al di fuori della stagione balneare estiva**, così come definito dall'ordinanza balneare regionale vigente, in quanto periodo di bassa frequentazione;
3. L'accesso dei cani alle spiagge **nel periodo della stagione balneare estiva** (vedasi ordinanza balneare regionale) potrà avvenire esclusivamente dalla pubblica via:
 - negli stabilimenti balneari idoneamente attrezzati, previa presentazione di apposita SCIA da parte dei concessionari attestante l'individuazione nell'ambito dell'area in concessione di una zona debitamente attrezzata, delimitata e riservata per l'accoglienza di animali domestici, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità dell'utenza balneare;
 - nei seguenti tratti di spiaggia libera, debitamente delimitati e segnalati:

LIDO DI SPINA: tratto di spiaggia libera con larghezza fronte mare di circa m 30 e profondità di circa m 50, adiacente lato sx Bagno della Polizia;

LIDO DEGLI ESTENSI: tratto di spiaggia libera con larghezza fronte mare di circa m 30 e profondità di circa m 100, adiacente lo stabilimento balneare Blue Moon;

Segreteria del Sindaco

Piazza Folegatti, 15 - 44022 Comacchio (FE)
Tel. 0533310111 - Fax 0533310269
P.IVA: 00342190386 - C.F.: 82000590388
Sito internet: www.comune.comacchio.fe.it
Email: urp@comune.comacchio.fe.it
Pec: comune.comacchio@cert.comune.comacchio.fe.it



COMUNE DI COMACCHIO

Provincia di Ferrara

PORTOGARIBALDI : tratto di spiaggia libera con larghezza fronte mare di circa m 30 e profondità di circa m 50, a Sud del Park Emilio;

LIDO DI VOLANO : tratto di spiaggia libera, con larghezza fronte mare di circa m 30 e profondità di circa m 25, tra il Bagno Franco ed il Bagno New Age;

LIDO DELLE NAZIONI: tratto di spiaggia libera, di proprietà privata, tra il Bagno Albatros e il Bagno Messico, il cui allestimento e manutenzione è a carico di soggetto di proprietà privato sottoscrittore della Convenzione di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 18/04/2018;

il divieto di sosta e passeggiata dei cani sulla battigia in quanto area di spiaggia di maggiore frequentazione in particolare per il gioco dei bambini nonché degli adulti che li sorvegliano o passeggiano lungo la riva;

che il bagno a mare ai cani potrà avvenire, nel pieno rispetto di quanto sopra e presso le aree di specchio acqueo prospicienti i tratti di spiaggia libera sopra individuati, come segue:

1. Il bagno a mare nel periodo della stagione balneare estiva è consentito ad un massimo di 5 cani per volta che dovranno permanere per un periodo massimo di 10 minuti ciascuno;
2. Il proprietario durante il bagno, a proprio rischio e pericolo, dovrà comunque tenere a guinzaglio l'animale per evitare pericolo per l'incolumità delle persone;
3. Per il bagno a mare nel periodo della stagione balneare estiva sono inoltre previste le seguenti limitazioni:
 - nei mesi di aprile, maggio e settembre è consentito il bagno a mare esclusivamente dall'alba alle ore 10:00 e dalle ore 18:00 al tramonto;
 - nei mesi di giugno, luglio e agosto è consentito il bagno a mare esclusivamente dall'alba alle ore 07:00 e dalle ore 19:30 al tramonto;
 - nei restanti mesi (ottobre-marzo) il bagno e l'accesso alla battigia è libero.

DISPONE

a) Che:

- 1) Potranno accedere alla spiaggia esclusivamente i cani che siano regolarmente iscritti all'anagrafe canina;
- 2) I cani devono essere mantenuti al guinzaglio di lunghezza non superiore a m 1,50;

Segreteria del Sindaco

Piazza Folegatti, 15 - 44022 Comacchio (FE)
Tel. 0533310111 - Fax 0533310269
P.IVA: 00342190386 - C.F.: 82000590388
Sito internet: www.comune.comacchio.fe.it
Email: urp@comune.comacchio.fe.it
Pec: comune.comacchio@cert.comune.comacchio.fe.it



COMUNE DI COMACCHIO

Provincia di Ferrara

- 3) I proprietari/detentori dei cani sono responsabili del benessere, del controllo e della conduzione degli animali e rispondono, sia civilmente che penalmente, di eventuali danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso e, per l'accesso al Demanio Marittimo, dovranno essere in possesso di idonea polizza RCT/C (responsabilità civile conto terzi);
- 4) I proprietari/detentori dei cani hanno l'obbligo di provvedere autonomamente all'ombreggiatura dei propri animali con idonei dispositivi, ed alla fornitura di acqua pulita per l'abbeverata e per eventuali docciature;
- 5) I proprietari/detentori dei cani devono assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle esigenze di convivenza con le persone e gli animali che usufruiscono della spiaggia;

I proprietari/detentori hanno l'obbligo di portare con sé una museruola rigida o morbida da applicare ai cani in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali, o su richiesta delle Autorità competenti;

E' interdetto l'accesso all'area dei cani di sesso femminile in periodo estrale "calore";

I proprietari/detentori dei cani devono rimuovere immediatamente qualunque deiezione prodotta dagli animali, e a tal fine devono essere muniti di palette/raccoglitori idonei, da riporre negli appositi contenitori installati nell'area;

I cani non possono essere collocati in recinti o assicurati a punti fissi ad eccezione di quelli all'interno del perimetro delle zone d'ombra dell'ombrellone assegnato;

I cani non possono avere accesso al mare (fatta eccezione per l'area di spiaggia libera eventualmente individuata con separata Ordinanza sindacale), ad eventuali piscine o alle zone docce degli stabilimenti balneari, né alle aree sportive e ludiche;

I titolari degli stabilimenti balneari devono provvedere ogni sera alla pulizia della zona di spiaggia, con modalità idonee per l'eliminazione di eventuali deiezioni o residui non rimossi, ed eventuali disinfestazioni;

b) che gli organi di polizia e vigilanza controllino il rispetto delle disposizioni sopra riportate.

Copia delle presente Ordinanza verrà trasmessa al Corpo di Polizia Municipale di Comacchio, alla Capitaneria di Porto Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Garibaldi, al Comando Compagnia Carabinieri di Comacchio, alla Polizia Provinciale di Ferrara, alla Guardia di Finanza di Comacchio, al Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna Azienda Usl di Ferrara, al Raggruppamento Carabinieri Biodiversità, all'Ente Parco Delta del Po e alla Regione Emilia Romagna - Servizio turismo, Commercio e Sport.

Copia della presente Ordinanza dovrà essere pubblicata al sito web, all'albo pretorio del Comune di Comacchio e trasmessa ai Dirigenti e dipendenti comunali.

Le infrazioni saranno punite, se il fatto non costituisce reato, applicando - a seconda dei casi e in conformità alle disposizioni della Legge 689/1981 - le sanzioni

Segreteria del Sindaco

Piazza Folegatti, 15 - 44022 Comacchio (FE)
Tel. 0533310111 - Fax 0533310269
P.IVA: 00342190386 - C.F.: 82000590388
Sito internet: www.comune.comacchio.fe.it
Email: urp@comune.comacchio.fe.it
Pec: comune.comacchio@cert.comune.comacchio.fe.it



COMUNE DI COMACCHIO

Provincia di Ferrara

pecuniarie amministrative di cui all'Art.1164 del Codice della Navigazione, commi 1 e 2, e successive modifiche ed integrazioni:

- comma 1°: pagamento di una somma da 1.032,00 Euro a 3.098,00 Euro;
- comma 2°: pagamento di una somma da 100,00 Euro a 1.000,00 Euro.

Si precisa inoltre che la sanzione pecuniaria, di cui al 2° comma dell'Art.1164 del Codice della Navigazione, si applicherà a fronte della accertata violazione di divieti fissati con Ordinanza dalla Pubblica Autorità in materia di uso del Demanio Marittimo per finalità turistico-ricreative dalle quali esuli lo scopo di lucro, mentre la sanzione prevista dal 1° comma dell'Art.1164 del Codice della Navigazione sarà irrogata negli altri casi. Proventi: al Comune di Comacchio;

Ai sensi dell'art. 7Bis, comma 1, e 1bis, del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000, per le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza, quando il fatto non sia già previsto come illecito da altre normative, è applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 25,00 a €.500,00 con le modalità previste dalla legge 24/11/1981 n.689 e successive modifiche.

AVVERTE

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in via amministrativa al Presidente della Giunta Regionale entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza della pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché in alternativa, ricorso al T.A.R. della Regione Emilia Romagna entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'avvenuta pubblicazione del presente atto.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Il Sindaco

NEGRI PIERLUIGI / INFOCERT SPA (*)

(*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82, norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

Segreteria del Sindaco

Piazza Folegatti, 15 - 44022 Comacchio (FE)
Tel. 0533310111 - Fax 0533310269
P.IVA: 00342190386 - C.F.: 82000590388
Sito internet: www.comune.comacchio.fe.it
Email: urp@comune.comacchio.fe.it
Pec: comune.comacchio@cert.comune.comacchio.fe.it